

DDL RICOSTRUZIONE: BENE IL CODICE NAZIONALE, MINATO PERÒ DALL'AUTONOMIA DIFFERENZIATA

Con 133 voti favorevoli, 97 astenuti e nessun voto contrario, la Camera ha approvato il **ddl** "Legge quadro in materia di **ricostruzione post-calamità**", composto da 28 articoli.

Il Partito democratico ha deciso di astenersi sul provvedimento, poiché **se da un lato vede con favore l'adozione di una legge quadro** che regoli le ricostruzioni post calamità, adottando misure sui principi organizzativi, sulla tutela dell'ambiente, e sul controllo e la trasparenza delle procedure, **dall'altro ha evidenziato come l'approvazione dell'Autonomia differenziata rappresenti un enorme ostacolo** all'efficacia di questo provvedimento, poiché in ogni momento, qualsiasi governatore, può modificare e stravolgere quanto stabilito dal ddl Ricostruzione.

L'Italia è uno dei Paesi più esposti a calamità naturali per via della sua conformazione geologica e densità abitativa nelle aree vulnerabili. Negli ultimi anni ha vissuto numerose catastrofi naturali che hanno causato lutti, devastato città, danneggiato economie locali e, a volte, addirittura, modificato il territorio.

Questi eventi hanno portato a migrazioni forzate: cittadini costretti a trasferirsi per l'inagibilità delle loro case, o delle loro aziende e, addirittura, nei casi di ricostruzione più lenta, questo spopolamento è diventato permanente, aggravando la desertificazione sociale ed economica, soprattutto nelle aree più fragili, nelle aree interne, nelle aree montane.

E se **da un lato è cresciuta la capacità di risposta dello Stato** davanti a questi fenomeni estremi, **dall'altro la gestione delle catastrofi è diventata sempre più complessa**, con normative e decreti che hanno spesso reso difficile l'applicazione delle leggi, allungando i tempi per il ritorno alla normalità. Con un conseguente **aumento delle norme, un'estensione dei tempi della ricostruzione**, e spesso una mancata strategia per uno sviluppo integrato.

Problemi aggravati dall'assenza di una politica nazionale coerente che guidi la ricostruzione in modo uniforme.

Per questo **il Pd aveva presentato una proposta di legge**, a prima firma della capogruppo Chiara **Braga**, con l'intento di dare norme e procedure certe per tutto il Paese. Con lo stesso spirito ha scelto di votare a favore all'abbinamento delle tre proposte presentate in Aula **per l'adozione di un codice condiviso** che garantisca immediatezza di interventi e uniformità.

Uniformità di interventi che però sono messi seriamente in dubbio dalla scelta della maggioranza di destra di approvare **l'Autonomia differenziata**, con il fortissimo rischio di

vedere **spezzettata nelle varie regioni anche la Protezione civile**, [come affermato in Aula da Marco Simiani](#). Poiché, nonostante le smentite del ministro Musumeci, la Protezione civile è una delle materie devolvibili.

Posizione che è stata ribadita da [Augusto Curti durante la dichiarazione di voto](#): “Per essere ancora più chiari, **non possiamo consentire che la protezione e la sicurezza dei cittadini siano subordinate al criterio localistico**, creando pericolose disuguaglianze nei tempi e nelle modalità di ricostruzione. Come possiamo, dunque, approvare un testo che, per sua stessa natura, dovrebbe garantire la massima uniformità nell'applicazione delle norme su tutto il territorio nazionale, quando su di esso grava la spada di Damocle dell'Autonomia?”

A questo si aggiunge che, durante il dibattito parlamentare, si sono **registrate anche altre divergenze**. Evidenziate sempre da Curti durante la dichiarazione di voto: “Penso, ad esempio al **ruolo dei presidenti della regione** che per noi necessariamente deve coincidere con la figura del commissario che, di volta in volta, il Presidente del Consiglio dovrà nominare; penso anche alle differenze **sulla partecipazione civica**; agli obblighi sulla trasparenza; al tema che abbiamo affrontato questa mattina **sul personale**; in questo provvedimento si dà più responsabilità ai sindaci, ma nello stesso tempo non si mettono a disposizione i mezzi per affrontare quelle criticità. **Tuttavia**, con onestà intellettuale voglio evidenziare come il percorso sia stato segnato anche da una **volontà comune di dotare l'Italia di uno strumento capace di dare risposte in caso di emergenza**”.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo “Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità” [AC 1632](#) e ai relativi dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnato alla VIII Commissione Ambiente.

SINTESI DELL'ARTICOLATO

CAPO I – PRINCIPI ORGANIZZATIVI PER LA RICOSTRUZIONE POST-CALAMITÀ

Ambito di applicazione (Art. 1)

L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione delle disposizioni del disegno di legge prevedendo, al comma 1, che, fatte salve le competenze del Servizio nazionale della protezione civile, esse **disciplinano il coordinamento** delle procedure e **delle attività di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o antropica** per i quali **sia cessato o sia stato revocato lo stato di emergenza** di rilievo nazionale e per i quali ricorrano le condizioni per la **deliberazione dello stato di ricostruzione** di rilievo nazionale.

Il comma 2 prevede l'applicabilità delle disposizioni del disegno di legge in esame **anche alle regioni a statuto speciale** e alle province autonome di Trento e di Bolzano

compatibilmente con i rispettivi statuti di autonomia e le relative norme di attuazione e reca una clausola di salvaguardia delle forme e condizioni particolari di autonomia attribuite ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Stato di ricostruzione di rilievo nazionale (Art. 2)

L'articolo 2 **disciplina i presupposti e le modalità per la deliberazione** da parte del Consiglio dei ministri **dello stato di ricostruzione** di rilievo nazionale, che può essere deliberato, entro il termine di scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale, a seguito di una relazione presentata dal Capo del Dipartimento della protezione civile, qualora sia valutata l'impossibilità di procedere con ordinanze di protezione civile.

La deliberazione, da assumere previa intesa con le regioni e le province autonome interessate, può essere adottata **nei casi in cui sia necessario provvedere a una complessiva revisione dell'assetto urbanistico ed edilizio** delle aree colpite e **fissa la durata** e l'estensione territoriale dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale.

Lo stato di ricostruzione decorre dalla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale, **non può eccedere la durata di cinque anni, prorogabili fino a dieci anni**, e può essere revocato prima della sua scadenza.

Si prevede che almeno trenta giorni prima della scadenza dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale, il Commissario straordinario adotta apposita ordinanza diretta a favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali da parte delle Amministrazioni competenti in via ordinaria. Con la stessa ordinanza possono essere altresì emanate, per la durata **massima di sei mesi non prorogabile** e per i soli interventi connessi all'evento calamitoso, **disposizioni derogatorie**, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, **in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi**.

Commissario straordinario alla ricostruzione (Art. 3)

L'articolo 3 disciplina la nomina, le funzioni e **i poteri del Commissario straordinario** per la ricostruzione dei territori colpiti da eventi calamitosi.

Istituzione, composizione, compiti e funzioni della Cabina di coordinamento per la ricostruzione (Art. 4)

L'articolo 4 disciplina l'istituzione, la composizione e le funzioni della **Cabina di coordinamento per la ricostruzione**.

Il comma 1 prevede, **con decreto del Presidente del Consiglio** dei ministri o dell'autorità politica delegata per la ricostruzione, l'istituzione della Cabina di coordinamento per la ricostruzione nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale.

La Cabina di coordinamento **è composta**:

- **dal Commissario straordinario** alla ricostruzione che la presiede;
- dal **capo del Dipartimento Casa Italia** della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- dal **capo del Dipartimento della Protezione civile** della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- **dai presidenti delle regioni** e delle province autonome interessate;
- **dal sindaco** metropolitano ove presente;
- **da un rappresentante delle province** interessate designato dall'Unione province d'Italia;
- **da un rappresentante dei comuni** per ciascuna delle regioni interessate dagli eventi designato dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI).

Ai componenti della Cabina di coordinamento **non spettano emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi** comunque denominati.

Dal funzionamento della Cabina di coordinamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Direttive del Presidente del Consiglio dei ministri (Art. 5)

L'articolo 5 stabilisce l'adozione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri di **direttive per l'esercizio della funzione** e lo svolgimento delle attività di ricostruzione.

Fondi per la ricostruzione e per le spese di funzionamento (Art. 6)

L'articolo 6 disciplina le fonti per il **finanziamento della ricostruzione** e delle attività di funzionamento dei Commissari straordinari.

Il comma 1 prevede l'**istituzione**, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri:

- del **Fondo per la ricostruzione**;
- del **Fondo per le spese di funzionamento** dei Commissari straordinari alla ricostruzione.

Le risorse del Fondo per la ricostruzione, come rifinanziato dagli articoli 9, comma 1, e 13, comma 1, del disegno di legge in esame, sono volte al **finanziamento degli interventi per i territori colpiti** dagli eventi calamitosi per i quali viene dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale. In sede referente, è stato previsto che, nel rispetto del principio di trasparenza, la pubblicità dei due citati fondi è assicurata mediante l'utilizzo di piattaforme informatiche e strumenti digitali interconnessi con la piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione.

Al finanziamento del Fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione si provvede con successivi provvedimenti legislativi.

Funzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri (Art. 7)

L'articolo 7 **disciplina le funzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio** dei ministri, attraverso il Dipartimento Casa Italia, in materia di ricostruzione dei territori colpiti da eventi calamitosi, e **incrementa la dotazione di personale del Dipartimento Casa Italia**. Si dispone inoltre l'istituzione, presso il Dipartimento Casa Italia, della **Conferenza dei Commissari straordinari** alla ricostruzione.

Capo II – Misure per la ricostruzione

Sezione I – Disposizioni comuni alla ricostruzione pubblica e privata

Interventi su centri storici, su centri e nuclei urbani e rurali (Art. 8)

L'articolo 8 detta **disposizioni concernenti** l'approvazione o l'adeguamento da parte dei comuni, ove richiesto dal Commissario straordinario per la ricostruzione, della **pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione** nonché l'aggiornamento degli studi specialistici, mediante la predisposizione di strumenti urbanistici attuativi, ove necessari, **finalizzati alla programmazione degli interventi di ricostruzione**, ripristino o riparazione degli edifici e delle opere di urbanizzazione primaria (comma 1).

Sono previste **semplificazioni procedurali** per l'adozione degli strumenti urbanistici attuativi (comma 2) e la disciplina con ordinanza commissariale delle modalità di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini in materia di pianificazione territoriale e definizione degli atti e dei provvedimenti principali del processo di ricostruzione (comma 3).

Viene disciplinato il **procedimento di predisposizione o adeguamento degli strumenti urbanistici attuativi**, che sono adottati dal comune con atto consiliare (commi 4 e 5), innovano gli strumenti urbanistici vigenti e possono derogare allo strumento paesaggistico eventualmente vigente (comma 6).

È, inoltre, dettata la **disciplina delle modalità di attuazione delle previsioni di dettaglio** eventualmente contenute negli strumenti urbanistici attuativi, stabilendosi che in presenza di tali previsioni e prescrizioni dettagliate la realizzazione dei singoli interventi edilizi può avvenire mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) (comma 7).

È attribuita ai comuni la facoltà di individuare gli aggregati edilizi da recuperare attraverso interventi unitari (comma 8).

Per l'esecuzione degli interventi unitari sugli **edifici privati o di proprietà mista** pubblica e privata, i proprietari sono tenuti a costituirsi in consorzio obbligatorio (comma 9).

Sono inoltre dettate norme sugli interventi sostitutivi dei comuni nei confronti dei proprietari che non hanno aderito al consorzio e sul diritto di rivalsa sui proprietari qualora il costo degli interventi di riparazione e di ricostruzione per gli immobili privati sia superiore all'importo del contributo concedibile (commi 10 e 11). Si dispone, infine, che le regioni possono adottare uno o più programmi straordinari di ricostruzione nei territori dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi calamitosi, da attuare nei limiti delle risorse a ciò destinate dalle predette regioni (comma 12).

SEZIONE II – RICOSTRUZIONE DEI BENI DANNEGGIATI PRIVATI

Ricostruzione privata (Art. 9)

L'articolo 9 reca la **disciplina degli interventi di ricostruzione**, ripristino e riparazione **privata**.

Il comma 1 stabilisce che per gli interventi di ricostruzione, di ripristino o di riparazione degli immobili privati distrutti o danneggiati dagli eventi calamitosi (la cui definizione è contenuta nell'articolo 1 del presente disegno di legge), **le tipologie di intervento, di danno e di spese ammissibili** a contribuzione nonché i limiti, i parametri generali, i presupposti, le condizioni e le soglie di contribuzione **siano definiti con apposite disposizioni di legge** a seguito della deliberazione dello stato di ricostruzione nazionale di cui all'articolo 2.

Con norma primaria sono altresì individuati anche i soggetti privati legittimati a ottenere i contributi pubblici per la ricostruzione e può provvedersi allo stanziamento delle risorse economiche finalizzate alla ricostruzione, tenuto conto del fabbisogno finanziario stimato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera b). Le risorse sono iscritte nel fondo per la ricostruzione, di cui all'articolo 6, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 6, lettera f).

Contributi ai privati per i beni mobili danneggiati (Art. 10)

L'articolo 10 stabilisce e **disciplina l'erogazione di un contributo ai privati** per il caso di distruzione o grave danneggiamento di beni mobili e di beni mobili registrati.

Procedura per concessione ed erogazione contributi per la ricostruzione privata (Art. 11)

L'articolo 11 regola le procedure per l'accesso ai contributi riferiti agli interventi di edilizia privata.

Ulteriori disposizioni per la ricostruzione privata (Art. 12)

L'articolo 12 detta **disposizioni aggiuntive per la ricostruzione privata** in riferimento agli **obblighi di tracciabilità finanziaria**.

Sezione III – Ricostruzione dei beni danneggiati pubblici

Ricostruzione pubblica (Art. 13)

L'articolo 13 **disciplina gli interventi di ricostruzione**, di riparazione e di ripristino **del patrimonio pubblico danneggiato**.

Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali (Art. 14)

L'articolo 14 **individua i soggetti attuatori degli interventi** su opere pubbliche e beni culturali.

Conferenza permanente (Art. 15)

L'articolo 15 prevede l'**istituzione di una Conferenza permanente per la ricostruzione**, per i territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale.

Ne **disciplina composizione, competenze, profili** procedurali ed effetti delle determinazioni.

Centrale unica di committenza (Art. 16)

Disciplina i criteri di individuazione della centrale di committenza da parte dei soggetti attuatori.

Opere e lavori pubblici già programmati (Art. 17)

Detta **norme in materia di opere e lavori pubblici** già programmati.

CAPO III – MISURE PER LA TUTELA AMBIENTALE

Realizzazione degli interventi del piano speciale per le infrastrutture ambientali (Art. 18)

L'articolo 18 **consente al Commissario straordinario di avvalersi**, per la progettazione e la realizzazione degli interventi previsti dal piano speciale delle infrastrutture ambientali, **delle società affidatarie della gestione dei servizi pubblici** del territorio **nonché di società in house** delle amministrazioni centrali dello Stato e della regione, dotate di specifica competenza tecnica.

Viene inoltre stabilito che il piano speciale in questione è **coerente con la pianificazione regionale di riferimento** e sono previste **misure per l'accelerazione** dell'acquisizione degli atti di assenso di altre amministrazioni (tali misure **non si applicano però** agli atti in materia di valutazione ambientale e paesaggistica e di prevenzione degli incendi, ove occorrenti).

Viene altresì disciplinata **la copertura degli oneri** derivanti dall'applicazione del presente articolo.

Disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali derivanti dall'evento calamitoso (Art. 19)

L'articolo 19 reca varie disposizioni in materia di **trattamento e trasporto dei materiali derivanti dall'evento calamitoso**. Viene in particolare prevista l'approvazione – da parte

del Commissario straordinario, acquisita l'intesa delle regioni interessate – di un **piano per la gestione dei materiali** derivanti dall'evento calamitoso e dagli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino e ne vengono individuate le finalità (commi 1 e 2).

Sono altresì disciplinati: la **classificazione delle macerie come rifiuti urbani** (comma 3); la gestione dei resti di **beni di interesse architettonico**, artistico e storico, nonché dei materiali vegetali (comma 4); la **raccolta** e il trasporto dei materiali (comma 5); la **demolizione degli edifici** di interesse architettonico, artistico e storico (comma 6); l'utilizzo di impianti mobili di selezione e recupero e le modalità di rendicontazione dei materiali gestiti (comma 7); gli obblighi per i gestori dei siti di deposito temporaneo (comma 8); **la gestione dei rifiuti urbani** indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione (comma 11).

Sono inoltre recate **disposizioni per la vigilanza** e il rispetto delle disposizioni del presente articolo (comma 12), per la gestione dei materiali contenenti amianto (comma 13), per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata (comma 14) e per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle attività previste dal presente articolo (comma 15). In sede referente sono stati aggiunti due commi (commi 9 e 10) che recano ulteriori norme in materia di deposito temporaneo e utilizzo di impianti mobili.

CAPO IV – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTROLLO, TRASPARENZA, TUTELA DEI LAVORATORI, ASSICURAZIONI PRIVATE E SISTEMA PRODUTTIVO

Controllo della Corte dei Conti (Art. 20)

L'articolo 20 prevede che i provvedimenti di natura regolatoria ed organizzativa adottati dal Commissario straordinario siano **sottoposti al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti**.

I provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo della Corte dei Conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante. La disposizione è corredata da clausola di invarianza finanziaria.

Disposizioni in materia di trasparenza e di pubblicità degli atti (Art. 21)

L'articolo 21 reca **norme in materia di trasparenza e pubblicità degli atti del Commissario** straordinario alla ricostruzione, prevedendo l'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario, nella sezione «Amministrazione trasparente», di tutti i provvedimenti del Commissario che non siano riservati o secretati.

Tutela dei lavoratori (Art. 22)

L'articolo 22 stabilisce che **le attività relative agli interventi di riparazione**, ripristino e ricostruzione di edifici privati, ubicati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione, a favore dei quali sia concesso un contributo, **siano sottoposte alla normativa applicabile alle stazioni appaltanti pubbliche** e relativa al trattamento

economico e normativo previsto dai contratti collettivi nazionali e territoriali – sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale – **unitamente al requisito del documento unico di regolarità contributiva (DURC)**.

La richiesta del DURC per le imprese appaltatrici dei lavori deve essere effettuata dal Commissario straordinario per il tramite della Struttura commissariale. Sono sanciti, inoltre, alcuni obblighi a carico delle imprese affidatarie o esecutrici, a tutela dei lavoratori, in materia di iscrizione e versamento degli oneri contributivi, sistemazione alloggiativa dei propri dipendenti (affidando alle organizzazioni sindacali la possibilità di definire i requisiti minimi alloggiativi), identificazione dei propri dipendenti. Si prevede, infine, la stipula con le parti sociali, presso le prefetture interessate, di appositi **protocolli di legalità**, per regolare dettagliatamente le procedure assunzionali dei lavoratori edili da impiegare nella ricostruzione e prevedere l'istituzione di un tavolo permanente.

Procedura di liquidazione anticipata parziale del danno (Art. 23)

L'articolo 23 riconosce una **speciale procedura di liquidazione anticipata parziale** per il danno subito da beni, mobili e immobili, strumentali all'esercizio dell'attività di impresa, a favore dei soggetti assicurati che si trovano nelle aree colpite da eventi calamitosi e per le quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione.

Interventi per il recupero del sistema produttivo (Art. 24)

L'articolo 24 prevede che nei territori colpiti dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 il **Ministero delle imprese e del made in Italy possa applicare il regime di aiuto per le aree di crisi industriale** (D.M. 24 marzo 2022).

Le agevolazioni si applicano **ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato “de minimis” e in esenzione dall'obbligo di notifica preventiva alla Commissione UE** per categoria. Per disciplinare l'attuazione degli interventi, il comma 2 demanda al Ministero delle imprese e del made in Italy la sottoscrizione di un apposito accordo di Programma con la regione interessata. Per le finalità di cui al comma 1, il comma 2 destina le risorse disponibili che il decreto ministeriale 23 aprile 2021 assegna alle aree di crisi industriale non complessa

Interventi per lo sviluppo (Art. 25)

L'articolo 25 dispone che una quota degli stanziamenti disposti su base annuale per i singoli eventi calamitosi, nel limite massimo del 4 per cento degli stessi, **può essere destinata alla valorizzazione delle risorse territoriali**, produttive e professionali endogene, alla promozione di effetti occupazionali diretti e indiretti nonché all'incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese, nel quadro di un programma di sviluppo approvato, ai sensi del comma 2, dal Commissario straordinario entro dodici mesi dalla sua nomina, acquisita l'intesa, da sancire nell'ambito della Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4, con gli enti territoriali interessati.

Al programma possono pervenire risorse dalle regioni interessate, da trasferire sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario con vincolo di destinazione a finalità di sviluppo. Ai sensi del comma 3, il programma di sviluppo individua le tipologie di intervento e le amministrazioni pubbliche attuatrici nonché disciplina il monitoraggio, la valutazione in itinere ed ex post degli interventi.

Delega al Governo in materia di indennizzi per danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofici (Art. 26)

L'articolo 26 reca la **delega al Governo a definire**, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, degli **schemi assicurativi volti a indennizzare le persone fisiche e le imprese** che abbiano subito danni al proprio patrimonio edilizio per effetto di calamità naturali e eventi catastrofici.

CAPO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Disposizioni transitorie (Art. 27)

L'articolo 27 stabilisce che **le disposizioni della presente legge non si applicano alle speciali gestioni commissariali** per la ricostruzione post-calamità **già istituite** alla data di entrata in vigore della legge medesima.

Le disposizioni della presente legge **non si applicano, pertanto**, tra le altre, alle gestioni commissariali istituite in seguito **agli eventi alluvionali del maggio 2023** in Emilia-Romagna, Marche e Toscana, e agli **eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016** in Italia centrale.

Entrata in vigore (Art. 28)

L'articolo 28 dispone che la legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.